

Direttiva per l'attuazione dell'art. 16, comma 3, lett. c) della L. R. n. 13/2015 in merito al servizio volontario di vigilanza ecologica

## **1. Premessa**

La Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo territoriale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ha modificato le competenze previste dalla L.R. n. 23/1989 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica", e dalle successive cinque Direttive regionali, con le quali venivano delegate alle Province le funzioni in materia di volontariato ecologico.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lett. c), è previsto che siano svolte dalla Regione mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), le funzioni già conferite alle Province ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), fatta salva l'applicazione degli artt. 6 (incarico alle Guardie Ecologiche Volontarie) e 7 (sospensione e revoca dell'incarico), di competenza della Regione.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L.R. n. 13/2015 sono invece in capo alla Regione le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e di programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici nonché le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, in tutte le materie previste dal capo I del titolo II della L.R. n. 13/2015, compresa la materia di cui trattasi.

Ciò premesso, si specificano di seguito le attività di competenza di ARPAE, in rapporto a quelle di competenza della Regione, e si individuano i primi indirizzi per il loro svolgimento.

## **2. Attività della Regione**

I compiti della Regione, in applicazione delle norme sopra citate, si delineano come segue:

- a) approvazione del programma quadro delle attività dei Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie (d'ora in avanti Raggruppamenti GEV) e controllo sul rispetto delle stesse al fine di uniformare le attività sul territorio regionale;
- b) approvazione di uno schema di convenzione-tipo da adottare per i tutti i Raggruppamenti GEV presenti sul territorio regionale;
- c) approvazione degli atti di nomina delle GEV che hanno superato l'esame e revoca dei decreti;
- d) redazione ed approvazione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento e relative modalità di svolgimento con l'obiettivo di omogeneizzare il percorso formativo a livello regionale;
- e) redazione e approvazione di un modello unico di tesserino di riconoscimento, di atto e di decreto di nomina nonché di bracciale di cui sono dotati le GEV;

f) nomina di una Commissione di esame regionale che sarà composta da:

- uno o più funzionari regionali del Servizio competente;
- uno o più funzionari di ARPAE;
- un rappresentante del Raggruppamento;
- uno o più esperti in materia di legislazione in materia ambientale;
- uno o più esperti, scelti tra i funzionari regionali, in discipline ecologiche e ambientali;
- un funzionario di Pubblica sicurezza designato dal Prefetto.

La Commissione sarà unica per tutta la regione, mentre le sedi delle sessioni di esame potranno variare a seconda dell'ambito provinciale. Per la nomina della commissione si terrà conto delle disposizioni statali e regionali in materia di prevenzione della corruzione, attuando le misure a tale fine previste;

g) creazione e coordinamento di un sistema informativo dei dati delle Guardie ecologiche presenti sul territorio; tale banca data dovrà essere condivisa e implementata da ARPAE;

h) concessione dei contributi per l'esercizio dei compiti di ARPAE.

### **3) Attività dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**

All'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) spettano i compiti in precedenza conferiti alle Province con la L.R. n. 23/1989 e nello specifico:

1. redazione, nell'ambito del programma quadro regionale, di programmi annuali delle attività delle GEV di intesa con gli altri enti ed organismi titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente e con i rappresentanti dei Raggruppamenti provinciali delle GEV;
2. stipula delle convenzioni con i Raggruppamenti GEV per l'attuazione dei programmi delle attività, gestione dei rapporti e ricezione dei resoconti dei Raggruppamenti GEV in merito all'attività espletata e le notizie relative alle trasgressioni accertate;
3. attività istruttoria riferita a rinnovo, nomina, sospensione e revoca delle GEV; nello specifico l'attività istruttoria relativa al rinnovo dei decreti è posta in capo ad ARPAE che terrà direttamente i rapporti con le Prefetture ed invierà alla Regione un rapporto semestrale dei rinnovi;
4. redazione e trasmissione alla Regione dei rapporti annuali sulle attività delle GEV, ai fini della ripartizione dei contributi;
5. rimborso delle spese sostenute dai Raggruppamenti GEV nell'esercizio delle attività programmate e nel limite stabilito dalle convenzioni, ivi comprese quelle relative alla stipula dei contratti di assicurazione previsti all'art. 8, lettere e) ed f), della L.R. n. 23/1989 a favore delle Guardie Ecologiche Volontarie in servizio nei termini stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale;
6. convocazione della Commissione d'esame e organizzazione operativa delle relative prove, sulla base delle disposizioni contenute nell'atto di nomina;

7. implementazione e aggiornamento della banca dati GEV (anagrafica, stato del decreto, montante delle ore di servizio);
8. stipula diretta dei contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le GEV possono essere esposte nell'espletamento dell'incarico e sulla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalle GEV nell'ambito dell'incarico, nei casi in cui alla copertura del rischio non si provveda altrimenti in base alla convenzione o qualora queste non vengano già stipulate direttamente dai Raggruppamenti nei confronti dei propri aderenti; gli oneri rimarranno, comunque, a carico di ARPAE la quale provvederà al rimborso delle spese nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e del contributo assegnato dalla Regione;
9. organizzazione dei corsi di formazione e della relativa prova di esame (di norma ogni due anni), nonché dei corsi di aggiornamento, in base alle modalità di svolgimento e al contenuto dei programmi definiti dalla Regione; a tali corsi potranno accedere solo le aspiranti guardie ecologiche volontarie che abbiano effettuato un periodo di apprendistato presso un Raggruppamento provinciale pari ad almeno 60 ore o 12 uscite;
10. definizione delle modalità organizzative dei corsi di aggiornamento e di addestramento in collaborazione con i Raggruppamenti GEV; tali corsi dovranno essere concordati con la Regione e potranno partecipare solo le GEV che abbiano svolto nell'anno precedente al corso almeno 96 ore di attività; è fatto salvo un periodo di inattività o di attività ridotta per giusto motivo;
11. promozione del coordinamento degli enti ed organismi aventi competenze sulla vigilanza in materia di inquinamento idrico, smaltimento dei rifiuti, escavazioni materiali litoidi e di polizia idraulica, protezione della fauna selvatica, esercizio della caccia e della pesca, tutela del patrimonio naturale e paesistico, difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale;
12. gestione dei rapporti con i raggruppamenti ai fini del rilascio del decreto di nomina, del tesserino di riconoscimento e del bracciale sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale;
13. messa a disposizione dei Raggruppamenti provinciali delle GEV, nei limiti delle risorse disponibili, di mezzi ed attrezzature utili all'espletamento del servizio.

Al fine di un confronto sulle problematiche emergenti inerenti la gestione del servizio volontario di vigilanza ecologica e sulla condivisione delle soluzioni da adottare, si stabilisce l'obiettivo di almeno tre incontri all'anno tra il competente Servizio regionale competente e ARPAE.